



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO



REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 188 del 12/08/2019 e successive modificazioni, da ultimo G.U. n. 5 dell' 08/01/2026

TITOLO I

GLI ORGANI

Art. 1. Insediamento del Consiglio

Art. 2. Assemblea

Art. 3. Presidente

Art. 4. Vice Presidenti

Art. 5. Ufficio di Presidenza

Art. 6. Consiglio di Presidenza

Art. 7. Giunta per il Regolamento

Art. 8. Commissioni e altri organismi

Art. 9. Comitato nazionale per la produttività

Art. 10. Comitato per le pari opportunità

Art. 10-bis. Forum delle forze economiche e sociali giovanili

Art. 11. Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale

Art. 12. Collegio dei revisori dei conti

Art. 13. Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL

Art. 14. Codice etico

Art. 15. Programma

Art. 16. Pareri

Art. 17. Iniziativa legislativa

Art. 18. Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini

Art. 19. Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

TITOLO II

LE PROCEDURE

Art. 20. Attuazione del programma

Art. 21. Procedure semplificate

Art. 22. Procedure rafforzate

Art. 23. Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale

Art. 24. Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi

Art. 25. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 26. Procedimento istruttorio per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 in relazione al ciclo attuativo del Piano strutturale di Bilancio di medio termine 2025-2029

Art. 27. Approvazione e trasmissione

Art. 28. Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936.

Art. 29. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche

Art. 30. Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro

Art. 31. Riservatezza dei dati, prevenzione della corruzione e trasformazione digitale

Art. 32. Banca dati sul mercato del lavoro

Art. 33. Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), Legge 30 dicembre 1986, n. 936

Art. 34. Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17, commi 1-3, della Legge 30 dicembre 1986, n. 936

Art. 35. Procedimento istruttorio per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1986, n. 936

Art. 36. Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici

Art. 37. Formazione dei documenti

Art. 38. Concessione del patrocinio non oneroso e dell'utilizzo dei locali

Art. 39. Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40. Segretario Generale

Art. 41. Segretariato generale

Art. 42. Dirigenti preposti alle direzioni generali

Art. 43. Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale

Art. 44 Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione

Art. 45. Attività di supporto agli organi collegiali

Art. 46. Modalità di accesso

Art. 47. Dotazione organica

Art. 48. Acquisizioni gestionali specialistiche

Art. 49. Accordi interistituzionali e patrocini

Art. 50. Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

Art. 51. Formazione del personale

Art. 52. Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

Art. 53. Interventi assistenziali e per il benessere organizzativo

Art. 54. Norme finali

REGOLAMENTO DEGLI ORGANI, DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE PROCEDURE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

TITOLO I

GLI ORGANI

Art. 1

Insediamiento del Consiglio

1. Il Presidente convoca il Consiglio entro venti giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri nella Gazzetta Ufficiale.
2. I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro status dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura.
3. Nella prima seduta del Consiglio, il Presidente istituisce un seggio provvisorio formato da tre Consiglieri da lui nominati per lo svolgimento dell'elezione dei due Vice Presidenti secondo le procedure dell'art. 4, comma 2, e del Segretario dell'Assemblea secondo le procedure dell'art. 2, comma 9.
4. Nella stessa seduta il Presidente istituisce la Giunta per il Regolamento, comunicando i nomi dei Consiglieri che ne fanno parte, tenuto conto delle rappresentanze previste dalla legge.
5. Il Presidente dà comunicazione dell'avvenuto insediamento del Consiglio al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo che esprime la volontà del Consiglio. L'Assemblea è costituita validamente se sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in carica e delibera, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o dai regolamenti, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, non inferiore, comunque, a un terzo dei componenti in carica.
2. L'Assemblea, oltre ad esercitare le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti, approva, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, in apposita sessione, il programma annuale di lavoro e i documenti di bilancio.
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che, d'intesa con i Vice Presidenti, ne stabilisce l'ordine del giorno, che viene comunicato al Consiglio di Presidenza.

4. L'Assemblea è altresì convocata su richiesta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica. In tal caso l'ordine del giorno è quello indicato nella richiesta di convocazione e la riunione deve essere convocata entro tre giorni dalla richiesta.
5. L'ordine del giorno di ciascuna Assemblea è comunicato con avvisi telematici da inviarsi almeno sette giorni prima e, in via eccezionale, almeno tre giorni prima dell'adunanza. Sono da considerare Assemblee ordinarie, da convocarsi almeno una volta al mese, quelle convocate con avvisi inviati almeno sette giorni prima e Assemblee straordinarie quelle convocate almeno tre giorni prima dell'adunanza.
6. Unitamente all'avviso di convocazione per l'Assemblea sono inviati ai Consiglieri i documenti riguardanti l'ordine del giorno. Qualora, su una pronuncia, un Consigliere intenda proporre emendamenti può farlo inviandoli, di regola non oltre il terzo giorno che precede l'Assemblea ordinaria, all'organismo incaricato di predisporre la pronuncia, il quale valuta in merito all'accoglibilità o meno dell'emendamento. In caso di valutazione negativa l'emendamento viene rimesso all'Assemblea per una pronuncia definitiva. È fatta salva la possibilità di presentare emendamenti in forma scritta da parte di ciascun Consigliere durante l'Assemblea.
7. L'Assemblea può deliberare di iscrivere un dato argomento all'ordine del giorno della seduta successiva, su richiesta di almeno un decimo dei Consiglieri in carica. Se la richiesta è presentata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti l'argomento è discusso nella medesima seduta. Ciascun Consigliere può presentare, di regola prima dell'inizio della discussione generale in Assemblea, ordini del giorno. La votazione ha luogo secondo le procedure definite nei commi seguenti.
8. I lavori della Assemblea sono diretti dal Presidente il quale illustra l'ordine del giorno, concede la facoltà di parola, indice le votazioni e ne proclama i risultati.
9. Su proposta del Presidente, l'Assemblea elegge tra i Consiglieri il Segretario dell'Assemblea a maggioranza assoluta dei presenti.
10. Il Consigliere Segretario procede agli accertamenti delle votazioni e annota - nominativamente su richiesta degli interessati - gli eventuali contrari e il numero degli astenuti, sovrintende alla redazione dei resoconti sommari delle sedute ed in generale ai lavori dell'Assemblea, secondo le direttive del Presidente. Verifica, all'inizio dei lavori dell'Assemblea l'esistenza del numero legale, comunica al Presidente l'esito e pone in approvazione il verbale della seduta precedente salvo che, in caso di urgenza, esso sia approvato a conclusione della seduta stessa.
11. La verifica del numero legale può essere richiesta da ogni Consigliere durante l'Assemblea: qualora venisse constatata la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra ora dello stesso giorno o ai giorni successivi.
12. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Su proposta del Presidente o su richiesta di un decimo dei Consiglieri in carica, le votazioni avvengono per appello nominale. Lo scrutinio segreto è comunque adottato per le questioni personali e per le elezioni delle cariche o a richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri in carica.
13. Le sedute dell'Assemblea del CNEL si svolgono in presenza e/o tramite collegamento audiovisivo e sono pubbliche. Alle sedute di Assemblea assistono il Segretario Generale e

i dirigenti del CNEL, che assicurano il necessario supporto in merito alla documentazione da esaminare.

14. Di ogni seduta si redige il resoconto sommario da cui risultino lo svolgimento, le conclusioni dei lavori e le pronunce approvate, col nome degli intervenuti. Il resoconto sommario è trasmesso ai Consiglieri con le modalità di cui al comma 6 e viene messo in approvazione nella seduta successiva. Nel caso in cui fossero pervenute richieste di integrazioni, il Consigliere Segretario ne dà comunicazione all'Assemblea. Sul resoconto sommario non è concessa la parola se non a chi intenda farvi inserire una rettifica o parlare per fatto personale. Il resoconto sommario è firmato dal Presidente e dal Consigliere Segretario ed è reso disponibile nella intranet, salva la tutela della privacy ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (GDPR, *General Data Protection Regulation*). Di ogni seduta è disposta la registrazione.

Art. 3

Presidente

1. Il Presidente rappresenta il CNEL ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge e dai regolamenti. Promuove, dirige e coordina l'attività del CNEL, d'intesa con il Consiglio di Presidenza.

2. Il Presidente, previo esame dell'Ufficio di presidenza, con la partecipazione del Presidente del Collegio dei revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'Assemblea lo schema di bilancio di previsione, predisposto dal Segretario Generale nonché, su conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, eventuali e necessarie variazioni di bilancio compensative per l'approvazione.

3. Il Presidente, previo esame dell'Ufficio di Presidenza, con la partecipazione del Presidente del Collegio dei Revisori e valutato il parere del medesimo Collegio, presenta all'Assemblea il rendiconto consuntivo per l'approvazione.

Art. 4

Vice Presidenti

1. I Vice Presidenti assistono il Presidente e lo sostituiscono nei casi di assenza o di impedimento anche temporaneo, nonché nei casi previsti dall'art. 5, comma 3, della Legge 30 dicembre del 1986, n 936. Esercitano, altresì, le funzioni loro delegate dal Presidente. Essi presiedono le Commissioni istruttorie come previsto dalla legge e secondo le attribuzioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.

2. I due Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. La votazione non si considera valida se due Consiglieri non raggiungono entrambi tale maggioranza in un primo scrutinio ed in un secondo scrutinio, quest'ultimo da tenersi nella stessa seduta. In caso di mancata elezione viene indetta una terza votazione nella quale ciascun Consigliere scrive sulla scheda un solo nome. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti purché, per entrambi, tali voti non siano inferiori ad un terzo dei Consiglieri in carica.

3. Nel caso di vacanza di un posto di Vice Presidente si procede alla relativa elezione con la procedura prevista dal comma precedente, votando, fin dal primo scrutinio, un solo nome.

Art. 5

Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza del CNEL è composto dal Presidente che lo presiede e dai due Vice Presidenti. Esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dai regolamenti del CNEL, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. L'Ufficio di Presidenza può essere integrato con altri Consiglieri sulla base dei temi da trattare.

2. Il Segretario Generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute dell'Ufficio di Presidenza. I verbali dell'Ufficio di Presidenza sono conservati dal Segretario Generale e resi disponibili nel rispetto delle prerogative dell'organo e fatta salva la tutela della privacy.

Art. 6

Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente del CNEL ed è composto dai Vice Presidenti e da un numero fino a dieci Consiglieri, indicati secondo criteri di rappresentatività dalle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modifiche e integrazioni. Partecipa, con funzioni di Segretario, il Consigliere Segretario dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Presidenza è eletto dall'Assemblea, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di tre quarti dei componenti presenti, sulla base di una lista sottoscritta da almeno il 51 per cento dei componenti aventi diritto. L'Assemblea può delegare, a maggioranza assoluta dei componenti, la nomina del Consiglio di Presidenza all'Ufficio di Presidenza, che vi provvede nella sua prima riunione utile.

3. Il Consiglio di Presidenza ha compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività delle Commissioni e degli altri organismi costituiti per l'attuazione dei compiti attribuiti al CNEL dalla legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi specifiche e da accordi con altre istituzioni. Propone il programma delle attività del Consiglio e attua il monitoraggio della sua esecuzione.

4. In caso di vacanza di uno o più posti nel Consiglio di Presidenza per le nomine suppletive si applica la procedura prevista al comma 2.

5. Il Segretario Generale informa periodicamente o su richiesta il Consiglio di Presidenza sull'attività degli uffici in attuazione del programma secondo i principi della leale collaborazione.

6. Il Consigliere, membro del Consiglio di Presidenza, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare, ad ogni effetto, altro membro del Consiglio di Presidenza, previa comunicazione scritta al Presidente.

7. Il Segretario Generale del CNEL partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Presidenza. I verbali del Consiglio di Presidenza sono conservati dal Segretario Generale e resi disponibili nel rispetto delle prerogative dell'organo e fatta salva la tutela della *privacy*.

Art. 7

Giunta per il Regolamento

1. Il Consiglio adotta i propri regolamenti con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni loro modifica.

2. La Giunta per il Regolamento è presieduta dal Presidente del CNEL, ed è composta da dieci Consiglieri, indicati dalle componenti cui all'art. 2 della legge n. 936 del 1986 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione della Giunta è definita con decreto del Presidente che ne informa l'Assemblea. Il Presidente può delegare le proprie funzioni di Presidente della Giunta per il regolamento ad uno dei suoi componenti.

3. La Giunta per il Regolamento esamina preliminarmente ogni questione relativa alla materia regolamentare e alle connesse questioni giuridiche ed eventuali contenziosi; ne riferisce alla prima Assemblea utile.

4. Ciascun Consigliere può presentare proposte di modifica ai regolamenti che sono rimesse all'esame della Giunta.

5. Nel caso in cui i regolamenti, adottati con le modalità di cui ai commi precedenti, concernano materie contemplate dal comma 2, dell'art. 20, della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, i medesimi sono tempestivamente inviati, con una relazione illustrativa, dal Presidente del CNEL al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'approvazione prevista dall'art. 20 della stessa legge.

6. I regolamenti e le loro modificazioni sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel sito del CNEL.

Art. 8.

Commissioni e altri organismi

1. Il Presidente del CNEL, sentiti i Vice Presidenti e il Segretario Generale, previo parere del Consiglio di Presidenza, e in relazione al programma di attività, stabilisce il numero, non superiore a quattro, e le attribuzioni delle Commissioni istruttorie di cui all'art. 14 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. Definisce altresì la composizione della Commissione dell'informazione, prevista dall'art. 16 della legge n. 936 del 1986, dell' Organismo nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e di cui all'articolo 56 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", del Comitato per l'esame degli atti dell'Unione europea, previsto dall'art. 28, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

degli altri organismi istituiti per legge o la cui istituzione è prevista o richiesta da organismi europei e internazionali, secondo le procedure di cui al successivo comma 2.

2. Le Commissioni sono costituite da un numero di Consiglieri non superiore a quindici. La composizione delle Commissioni è definita dal Presidente del CNEL, sentiti i Vice Presidenti, previo parere del Consiglio di Presidenza, in base ai criteri di rappresentatività delle componenti come individuate dall'art. 2, comma 1, della Legge 30 dicembre del 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni. La composizione delle Commissioni e degli altri organismi è formalizzata con decreto del Presidente del CNEL, che ne informa l'Assemblea.

3. Il Presidente, sentiti i Vice Presidenti e previo parere del Consiglio di Presidenza, può determinare, anche nell'ambito delle Commissioni, la costituzione, per una durata corrispondente a quella della Consiliatura, di ulteriori organismi quali comitati, forum, osservatori e consulte in coerenza con le finalità istituzionali e in relazione al programma di attività. La composizione, le modalità di funzionamento e l'eventuale assegnazione alle Commissioni istruttorie degli organismi istituiti da convenzioni con enti e istituzioni pubbliche che prevedano o meno la partecipazione di soggetti esterni al CNEL sono definite, su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, con decreto del Presidente che ne informa l'Assemblea.

4. I presidenti delle Commissioni, sentiti i componenti della Commissione stessa, provvedono alla designazione di un Consigliere coordinatore che coadiuva stabilmente il Presidente della Commissione, agisce su sua delega e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Presidente del CNEL informa l'Assemblea dell'avvenuta designazione, comunicando i nomi dei coordinatori. I presidenti di Commissione, sentito il Consiglio di Presidenza, nominano il relatore dei singoli atti tra i Consiglieri componenti.

5. Le missioni dei Consiglieri sono autorizzate con decreto dal Presidente, previo parere dell'Ufficio di Presidenza. Nel caso in cui - per ragioni di urgenza - non fosse possibile acquisire l'avviso dell'Ufficio di Presidenza, l'autorizzazione viene concessa con atto del Presidente, da sottoporre a ratifica nella prima seduta utile del medesimo Ufficio.

6. La Commissione dell'informazione, di cui all'art. 16 della Legge n. 936 del 1986, provvede alla elezione dei due Vice Presidenti a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

7. Ogni Consigliere, quando sia interessato a questioni deferite ad una Commissione diversa da quella di appartenenza, può assistere alle sedute.

8. La partecipazione ai lavori di una Commissione diversa da quella di appartenenza non ha effetti economici.

9. Il Consigliere, membro di una Commissione o di altro organismo, impedito temporaneamente di partecipare ai lavori, può delegare altro Consigliere previa comunicazione scritta al Presidente o coordinatore. In caso di temporaneo impedimento di un Consigliere, è consentita la partecipazione attraverso modalità telematica.

10. Nelle riunioni delle Commissioni e dei gruppi di lavoro, i Consiglieri possono richiedere di essere assistiti da tecnici di una organizzazione rappresentata al CNEL, senza oneri per il CNEL, mediante comunicazione preventiva inviata al Segretario Generale.

11. Allo svolgimento delle sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali previste per l'Assemblea, ivi comprese quelle relative ai resoconti sommari.

12. Il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può convocare due o più Commissioni in seduta congiunta, per l'istruttoria di provvedimenti di competenza, per materia, di più Commissioni.

Art. 9

Comitato nazionale per la produttività

1. In coerenza con la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 20 settembre 2016 (2016/C 349/ 01) sull'istituzione di Comitati nazionali per la produttività, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 settembre 2016, è istituito presso il CNEL il Comitato nazionale per la produttività.

2. Il Comitato, di cui composizione, funzioni e modalità di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario Generale previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini di cui all'articolo 48 del presente Regolamento.

Art. 10

Comitato per le pari opportunità

1. È istituito presso il Segretariato Generale del CNEL il "Comitato per le Pari opportunità".

2. Il Comitato, di cui composizione e modalità di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario Generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini e dell'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 48 del presente Regolamento.

Art. 10-bis

Forum delle forze economiche e sociali giovanili

1. È istituito, presso il Segretariato generale del CNEL, il «Forum delle forze economiche e sociali giovanili».

2. Il Forum, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con decreto del Presidente, su proposta del Segretario generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di un'unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco,

nonché da personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento, con contratti a tempo determinato, individuati secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 48 del presente Regolamento.

Art. 11

Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale

1. È istituito presso il Segretariato Generale del CNEL il "Segretariato permanente per l'inclusione economica, sociale e lavorativa delle persone prive della libertà personale".

2. Il Segretariato, di cui composizione e modalità di funzionamento vengono stabilite con decreto del Presidente su proposta del Segretario Generale e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, si avvale di una unità tecnica di supporto composta da dipendenti del CNEL, dipendenti di altre amministrazioni pubbliche in posizione di distacco, nonché personale ed esperti di comprovata e pluriennale professionalità nello specifico ambito di intervento con contratti a tempo determinato, da individuarsi con le modalità e i termini e dell'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 48 del presente Regolamento.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è formato da due magistrati contabili, fra i quali è scelto, nella sua prima riunione, il Presidente, e da un componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tra i dirigenti dei propri ruoli. Il Collegio è nominato dall'Assemblea del CNEL, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario Generale, con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

2. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:

a) effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile sulla gestione finanziaria e patrimoniale, anche avvalendosi degli elementi e dei dati forniti dal dirigente preposto al bilancio;

b) esprime parere sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, con particolare riguardo alla concordanza dei risultati esposti con le scritture contabili e alla regolarità della gestione finanziaria;

c) esprime parere sulle variazioni di bilancio e sui prelevamenti dai fondi;

d) esprime parere su ogni altra questione attinente alla gestione del bilancio autonomo del Consiglio ad esso sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale.

3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti del Collegio è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio e non può in ogni caso essere superiore all'indennità

stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'articolo 8 bis della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'articolo 20 della medesima normativa.

Art. 13

Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL

1. Per il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, è istituito con decreto del Presidente del CNEL l'Organismo indipendente di valutazione e di alta consulenza agli organi del CNEL. L'Organismo è formato da un Presidente e da due componenti, nominati con decreto del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, sentito il Segretario Generale, in possesso dei requisiti di legge con un mandato di durata non eccedente la scadenza della consiliatura in carica. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività sindacatoria della gestione amministrativa, il Collegio in scadenza resta in carica fino all'insediamento del successivo.

2. L'Organismo indipendente di valutazione e di consulenza agli organi del CNEL svolge, oltre alle funzioni proprie sulle valutazioni di sua competenza, le seguenti ulteriori funzioni consultive:

a) esprime pareri a richiesta del Presidente del CNEL o del Segretario Generale, in materia di innovazione o ottimizzazione delle procedure amministrative e di attuazione concreta delle prerogative di autonomia dell'organo;

b) supporta le decisioni dei vertici dell'organo sotto il profilo organizzativo e degli iter procedurali;

c) esprime parere su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale, circa adempimenti puntuali degli organi amministrativi del CNEL, ferme restando le attribuzioni consultive della Giunta per il regolamento di cui all'art. 7 del presente regolamento.

3. Il compenso da corrispondere al Presidente ed ai componenti dell'Organismo è stabilito nell'atto di costituzione del Collegio e non può in ogni caso essere superiore all'indennità stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'articolo 8 bis della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'articolo 20 della medesima normativa.

Art. 14

Codice etico

1. I Consiglieri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici, devono assolvere ai propri compiti con disciplina ed onore, nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, diligenza e responsabilità e a tutela del prestigio del CNEL.

2. I membri del Consiglio partecipano attivamente ai lavori del CNEL. Al fine di assicurare l'effettivo e compiuto espletamento del mandato istituzionale, i componenti del Consiglio che svolgono attività di lavoro dipendente possono usufruire di permessi non retribuiti fino a un massimo di 24 giorni annui, volti ad assicurare la piena partecipazione ai lavori

dell'Assemblea nonché a quella delle Commissioni e degli altri organismi di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

3. Su proposta della Giunta per il Regolamento, l'Assemblea del CNEL adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un codice etico che stabilisce i principi e le norme di condotta alle quali i Consiglieri del CNEL e quanti designati dallo stesso presso altri organismi pubblici debbono attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 15

Programma

1. Il programma dell'attività costituisce la sede di identificazione degli obiettivi primari dell'azione istituzionale ed amministrativa del CNEL e si colloca alla base del ciclo della performance e della sua valutazione. Esso è predisposto dal Presidente del CNEL, su proposta del Consiglio di Presidenza, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 3, con la collaborazione del Segretario Generale. Il Presidente illustra e sottopone il programma all'approvazione dell'Assemblea.

2. Le Commissioni o gli altri organismi possono proporre che un determinato argomento sia inserito nel programma, specificando il tipo di pronuncia o di iniziativa che ritengano doversi adottare. Il programma comprende:

- le attività connesse all'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 10 e 10-bis della legge n. 936 del 1986, nonché da convenzioni con altri enti e istituzioni;
- le attività consultive e di iniziativa di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 936 del 1986;
- le attività della Commissione dell'informazione previste dall'art. 16 e le altre attività previste dall'art. 17 della legge n. 936 del 1986;
- ogni altra ulteriore attività o funzione conferita al CNEL in forza di disposizioni normative o regolamentari.

Art. 16

Pareri

1. Il Presidente, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, assegna ad una Commissione, ad altro organismo o direttamente all'Assemblea l'istruttoria dei pareri da rendersi ai sensi della legge n. 936 del 1986. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui all'art. 14, comma 3, nonché quelle previste dagli articoli 18 e 19.

2. Qualora sia fissato un termine dall'organo che ha fatto la richiesta, il Presidente del CNEL può chiedere, se necessario, che venga concessa una proroga entro la quale assicura che sia emesso il parere.

Art. 17

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa legislativa di cui al comma 1, lettera i), dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986 viene attivata mediante la presentazione al Presidente del CNEL, da parte di una Commissione o di altro organo del CNEL, della proposta di uno schema di disegno di legge formulato in articoli, accompagnato da una apposita relazione illustrativa.
2. Il Presidente o un relatore delegato illustra all'Assemblea i contenuti dello schema di disegno di legge approvato dalla Commissione o organo istruttorio e dal Consiglio di Presidenza.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Le eventuali posizioni discordanti sono riportate nella relazione illustrativa.
4. In assenza del voto favorevole di cui al comma precedente, l'Assemblea a maggioranza dei presenti può deliberare che lo schema di disegno di legge venga presentato al Governo e alle Camere in forma di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 12 della legge n. 936 del 1986.
5. I disegni di legge di iniziativa del CNEL sono trasmessi dal suo Presidente al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Consiglio dei ministri per il seguito di competenza. I disegni di legge sono formulati in uno o più articoli che possono dividersi in commi e sono corredati da una relazione illustrativa che ne espone oggetto e finalità e da una relazione tecnica che quantifica che quantifica le entrate e gli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché le relative coperture, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i.

Art. 18

Osservazioni e proposte, rapporti, relazioni, studi ed indagini

1. In materia di contributi all'elaborazione della legislazione di cui all'art. 10, comma 1, lettera g), della legge n. 936 del 1986, si applicano in quanto compatibili, le procedure previste all'art. 14. I testi approvati sono inviati al Parlamento, al Governo e alle Regioni.
2. Per l'istruttoria di atti di particolare rilievo, la Commissione istruttoria può convocare in audizione soggetti specifici ed assicura il contraddittorio con le amministrazioni interessate, ove sia prevista un'attività di valutazione. Le amministrazioni pubbliche, gli enti, le società, le associazioni e organizzazioni di rappresentanza conferiscono al CNEL - ove richiesti - i dati e le elaborazioni necessarie per l'attività degli organi. Il Segretariato generale redige, di propria iniziativa o su sollecitazione degli organi, rassegne giuridiche, raccolte di dottrina, di studi e documentazione funzionale all'istruttoria di temi di cui al programma di attività. Previo parere dell'Ufficio di Presidenza, può predisporre libri verdi e libri bianchi, a supporto degli organi. In caso di audizione, la convocazione viene effettuata nell'ambito del calendario programmato delle attività istruttorie a cura dell'Ufficio del Segretariato Generale competente e contiene l'indicazione dell'ordine del giorno dell'audizione, della modalità di accreditamento dei partecipanti, del luogo, sede ed ora dell'audizione stessa. Prima della riunione, viene formulata ed inviata al soggetto invitato in audizione una nota che espliciti sommariamente gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento nel corso della riunione presso il CNEL. Dell'audizione viene redatto resoconto sommario a cura dell'Ufficio del Segretariato Generale competente o, qualora sia stato previsto un ciclo di audizioni, un documento analitico e conclusivo delle

posizioni espresse, quale ausilio istruttorio ai lavori delle Commissioni o Organismi del CNEL.

Art. 19

Comitato economico e sociale europeo, regioni ed enti locali

1. Nell'ambito del programma di attività, l'Assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei pareri resi dal Comitato economico e sociale europeo e, su proposta del Presidente e sentito il Consiglio di Presidenza, valuta la presa in considerazione di eventuali osservazioni e proposte correlate. Ciascuno degli atti di cui agli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, dà conto, nel preambolo, dell'esame dei pertinenti atti consultivi del Comitato economico sociale europeo. È sempre consentita la partecipazione dei membri del Comitato economico e sociale europeo alle assemblee del CNEL, a cui vengono inviati tutti gli atti deliberati dal Consiglio.

2. Nell'ambito del medesimo programma di attività, l'Assemblea del CNEL dedica apposite sessioni all'esame dei principali atti di programmazione economica e finanziaria delle regioni, promuovendo altresì accordi di collaborazione con le singole regioni, la Conferenza Stato-Regioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e le altre conferenze su tematiche specifiche in campo economico e sociale. Il CNEL sviluppa altresì le tematiche relative alle politiche territoriali degli enti locali, invitando ai propri lavori anche i rappresentanti di UPI, ANCI ed UNCEM.

TITOLO II

LE PROCEDURE

Art. 20

Attuazione del programma

1. Il Segretario Generale assicura l'attuazione del programma di attività della Consiliatura mediante l'assunzione di ogni iniziativa tesa all'ottimale dotazione degli uffici di adeguate risorse organizzative, strumentali e umane.

2. A tal fine, in conformità all'art. 30, comma 1 quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal Decreto Legge n. 36 del 2022, e dell'art. 17, comma 14, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il CNEL, previa disposizione del Segretario Generale, può avvalersi di un contingente di personale in comando obbligatorio, proveniente dalle amministrazioni centrali e dalle altre amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino ad un massimo di dodici unità.

Art. 21

Procedure semplificate

1. Il Presidente valuta se adottare, per particolari e motivate ragioni di urgenza, procedure semplificate rispetto a quelle previste nell'art. 8, convocando per la deliberazione il Consiglio di Presidenza, salvo ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile. Le

eventuali posizioni difformi espresse in Assemblea vengono rese pubbliche sul sito web istituzionale, ove richiesto.

2. Qualora le ragioni di urgenza siano tali da non consentire la convocazione del Consiglio di Presidenza, in via eccezionale e salvo espressa motivazione del ricorso a tale procedura, le deliberazioni possono essere assunte dall'Ufficio di Presidenza che ne dà immediata comunicazione ai componenti dell'Assemblea, fatta salva la ratifica della medesima Assemblea nella prima seduta utile.

Art. 22

Procedure rafforzate

1. Il CNEL, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, può adottare una procedura istruttoria rafforzata, attraverso una o più delle seguenti modalità:

- a) consultazione degli organi delle associazioni rappresentate al CNEL;
- b) consultazione aperta a tutte le associazioni, anche a quelle non rappresentate al CNEL, competenti nelle materie da trattare.

2. Il Segretariato generale redige rassegne delle osservazioni pervenute, nel quadro della documentazione istruttoria da sottoporre all'Assemblea.

Art. 23

Consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale

1. Il programma di cui all'art. 16, comma 1, individua gli atti e le decisioni da adottare, in ragione della rilevanza dei soggetti destinatari e della materia trattata, anche avuto riguardo alla dimensione territoriale. Il CNEL si impegna a attivare la consultazione pubblica aperta a tutti i cittadini, attraverso il sito web istituzionale, quale fase essenziale del processo decisionale.

2. Il CNEL promuove iniziative di consultazione pubblica nell'ambito di processi consultivi e sostiene le iniziative di partecipazione democratica dei cittadini, delle parti sociali e delle associazioni dei consumatori.

3. Nella pianificazione e nella conduzione delle consultazioni pubbliche si osservano i «principi generali per lo svolgimento delle consultazioni pubbliche presso il CNEL», approvati dall'Assemblea.

4. Il CNEL assume le iniziative necessarie per dotarsi della disponibilità di una adeguata piattaforma informatica finalizzata alla conduzione diretta delle consultazioni pubbliche.

Art. 24

Associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi

1. Ai lavori delle Commissioni del CNEL possono essere invitati associazioni e organizzazioni rappresentative di interessi collettivi e diffusi.

Art. 25

Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa dei pareri ai sensi dell'art. 43, comma 10, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. Il Presidente del CNEL, ricevuta la richiesta presentata dal Ministro per la pubblica amministrazione nei termini e per le finalità di cui all'art. 43, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, esclusivamente per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata, nominando contestualmente relatore uno dei Consiglieri componenti.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.
3. Nella prima seduta del Consiglio di Presidenza in sede consultiva, ove ne facciano istanza almeno tre componenti, il Presidente provvede a formulare le richieste di integrazione istruttoria ritenute necessarie ai fini della resa del prescritto parere, anche con riferimento ad audizioni di componenti del Comitato paritetico di cui all'art. 43, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istituito presso l'ARAN, ovvero di esperti nella materia della rappresentatività sindacale, con fissazione di un congruo termine utile al riscontro.
4. Ove siano disposte integrazioni istruttorie, il Presidente aggiorna la seduta a nuova data, disponendo la sospensione del termine di quindici giorni previsto per la resa del parere, dandone comunicazione al Ministro per la pubblica amministrazione.
5. Al completamento dell'istruttoria, il Consigliere relatore redige la bozza di parere, dando conto nel preambolo di ogni attività espletata e delle motivazioni e considerazioni assunte dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 26

Procedimento istruttorio per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 in relazione al ciclo attuativo del Piano strutturale di Bilancio di medio termine 2025-2029

1. Al fine di assicurare il puntuale ed esaustivo esercizio delle attribuzioni conferite al CNEL in conformità all'articolo 99 della Costituzione e alla normativa vigente, il Presidente del CNEL, previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, convoca annualmente una o più Assemblee straordinarie correlate alle diverse fasi del ciclo di programmazione del bilancio previsto dalle nuove regole dell'Unione europea e volte ad esaminare in particolare lo stato di attuazione del Piano strutturale di Bilancio di medio termine 2025-2029 e a formulare di propria iniziativa, secondo le previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, eventuali osservazioni e proposte a Parlamento e Governo.
2. Entro i 60 giorni antecedenti le Assemblee straordinarie di cui al comma precedente, le commissioni istruttorie permanenti e la commissione speciale dell'Informazione svolgono apposite sedute, anche in forma congiunta, al fine di approfondire le tematiche di

rispettiva competenza e promuovere, d'intesa con il Presidente e previo parere conforme del Consiglio di Presidenza, l'eventuale esercizio dell'iniziativa legislativa relativamente alle azioni di riforma da esso previste.

3. Ai fini dell'espletamento dei compiti istituzionali previsti dal presente articolo, presso il Segretariato generale è costituito un comitato tecnico di supporto coordinato dal Segretario Generale e composto dai Direttori generali del CNEL, dal Capo della Segreteria tecnica del Presidente, nonché dagli esperti di cui all'articolo 48 del Regolamento.

Art. 27

Approvazione e trasmissione

1. Il parere è approvato a maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza in sede consultiva e inserito, a cura del Presidente, all'ordine del giorno dell'Assemblea.

2. Qualora l'Assemblea sia convocata per un giorno tale da non consentire il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 43, comma 10, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Presidente ne informa il Ministro della Pubblica Amministrazione.

3. L'Assemblea delibera sul parere con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento.

4. L'originale del parere, integrato con gli estremi della deliberazione Assembleare, sottoscritto dal Presidente e con il visto del Segretario Generale è, a cura di quest'ultimo, previa protocollazione, trasmesso al Ministro della Pubblica Amministrazione.

Art. 28

Consiglio di Presidenza in sede consultiva per la resa degli accertamenti in esito alla consultazione della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della Legge 30 dicembre del 1986, n. 936

1. Il CNEL esegue gli accertamenti specifici delle consultazioni della banca dati e dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della Legge 30 dicembre del 1986, n. 936, richiesti dagli organi costituzionali ovvero dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

2. Il Presidente del CNEL, ricevuta la richiesta presentata dai soggetti di cui al comma 1, convoca il Consiglio di Presidenza in sede consultiva ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza in sede consultiva, per l'esame della richiesta stessa e della documentazione allegata sotto il profilo dell'ammissibilità, nominando contestualmente relatore uno dei componenti.

3. La decisione afferente l'ammissibilità della richiesta è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. Delle sedute è redatto verbale.

4. Nel caso di inammissibilità della richiesta, il Presidente comunica la decisione del Consiglio, con nota a sua firma, al soggetto richiedente, allegando copia del verbale con le motivazioni della decisione.

5. Nel caso di richiesta ammissibile il Presidente trasmette alla Commissione dell'informazione di cui all'art. 16 della legge 30 dicembre del 1986, n. 936, la richiesta stessa unitamente alla documentazione allegata ed al verbale di seduta del Consiglio.
6. La Commissione dell'informazione, cui partecipano il relatore ed il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali, alla prima seduta utile, specifica, in relazione al caso concreto, le direttive di cui al citato art. 16, comma 2, lettere d) ed e), della Legge 30 dicembre del 1986, n. 936 ed assegna un termine congruo per provvedere all'estrazione dei dati pertinenti dalla banca dati e dall'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'art. 17 della sopra citata legge.
7. Entro il termine di cui al comma 6, il dirigente preposto all'ufficio di supporto agli organi collegiali redige e sottoscrive un rapporto sulle risultanze della consultazione qualificata della banca dati e lo trasmette alla Commissione dell'informazione. La Commissione, verificata la coerenza del rapporto con le direttive impartite, lo trasmette al Consiglio di Presidenza.
8. Il Consiglio di Presidenza, esaminato il rapporto e svolte le eventuali osservazioni, dispone per l'invio del rapporto unitamente alla sintesi delle proprie valutazioni risultanti dal verbale di approvazione, al soggetto richiedente.

Art. 29

Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni alle Istituzioni pubbliche

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera a), della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione speciale dell'informazione, istituita presso il CNEL, richiede alle Istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi.
2. A tal fine la Commissione speciale dell'informazione provvede ad individuare i dati da acquisire e l'Istituzione a cui formulare la richiesta, ai sensi del citato art. 16, lettera a), e 15, comma 2, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.
3. Il Presidente del CNEL, ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione, convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in Assemblea l'oggetto e le finalità della richiesta, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lettera a).
4. L'Assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio.
5. Il CNEL può sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa con l'Istituzione a cui viene formulata la richiesta di cui ai commi precedenti, sia in merito alle modalità di utilizzazione e diffusione dei dati e delle informazioni acquisite sia in merito alla realizzazione d'intesa dell'attività istituzionale a cui è finalizzata la medesima raccolta di dati.

Art. 30

Procedimento di formulazione della richiesta ed acquisizione di dati ed informazioni ai datori di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni e integrazioni, norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Commissione speciale dell'informazione istituita presso il CNEL richiede ai datori di lavoro, dati ed informazioni nell'ambito delle indagini, anche di natura campionaria, che effettua sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato.
2. A tal fine la Commissione speciale dell'informazione provvede ad individuare i dati e le informazioni da acquisire e i datori di lavoro a cui formulare la richiesta, ai sensi del citato art. 16, comma 2, lettera b) e 15, comma 2, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Il Presidente del CNEL ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in Assemblea l'oggetto e le finalità della stessa richiesta, conformemente a quanto disposto dall'art. 16, comma 2, lettera b).
4. L'Assemblea delibera sulla richiesta con la maggioranza di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
5. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'art. 4, quarto comma, della Legge 22 luglio 1961, n. 628.
6. I dati e le informazioni comunicate ai sensi del precedente comma, non possono essere pubblicate né comunicate a terzi e ad uffici pubblici in modo che si possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso.
7. Il CNEL può sottoscrivere uno specifico protocollo di intesa con i datori di lavoro a cui viene formulata la richiesta di cui ai commi precedenti in merito alle modalità di utilizzazione e diffusione dei dati e delle informazioni acquisite.

Art. 31

Riservatezza dei dati, prevenzione della corruzione e trasformazione digitale

1. Il CNEL si impegna a tutelare la riservatezza dei dati acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni, allegando alla richiesta una specifica dichiarazione di impegno ed osserva tutte le disposizioni vigenti in materia, e in particolare il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Il personale del Segretariato del CNEL che per motivi di lavoro abbia accesso ai dati trattati per gli scopi di cui ai commi precedenti, conforma il proprio comportamento all'obbligo di riservatezza. I dati richiesti possono essere utilizzati solo per gli scopi definiti

all'atto della richiesta e non possono essere diffusi, né altrimenti utilizzati per interessi privati, propri o altrui; gli eventuali dati personali acquisiti devono essere conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla normativa vigente in materia di tutela della privacy.

3. Il CNEL, conformemente alla propria natura di organo di rilievo costituzionale, nomina un «responsabile della Protezione dei dati», il “responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza” di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni, nonché il “responsabile per la trasformazione digitale” di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”.

Art. 32

Banca dati sul mercato del lavoro

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 gli Enti pubblici che compiono rilevazioni in materia del mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro conferiscono - anche sulla base di una specifica richiesta del CNEL - i risultati di dette rilevazioni alla banca dati del CNEL, di cui al citato art. 17. Il Presidente del CNEL, ricevuta la richiesta della Commissione dell'informazione, convoca il Consiglio di Presidenza ovvero, in casi di particolare urgenza, l'Ufficio di Presidenza, per l'esame della medesima richiesta e della documentazione allegata, nominando contestualmente un relatore che illustra in Assemblea l'oggetto e le finalità della richiesta.

Art. 33

Archivio delle nomine presso organismi pubblici di cui all'art. 16, comma 2, lettera f), Legge 30 dicembre 1986, n. 936

1. La Commissione dell'informazione procede, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 2, lettera f), della Legge 30 dicembre del 1986, n. 936, alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive al fine della pubblicazione annuale a cura del CNEL secondo le modalità di cui ai successivi commi.

2. La Commissione dell'Informazione procede alla individuazione degli organismi pubblici nei quali è prevista la rappresentanza delle categorie produttive, informandone l'Assemblea, anche sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi della lettera f) dell'art. 16 della Legge 936 del 1986.

3. Il Presidente del CNEL può chiedere agli organismi pubblici nei quali è prevista la citata rappresentanza, l'indicazione dei nominativi dei designati e delle variazioni eventualmente intercorse nell'anno di riferimento.

4. I dati così raccolti vengono archiviati presso il CNEL secondo le direttive della Commissione dell'informazione con riferimento agli organismi pubblici (col relativo

ambito territoriale), alle categorie produttive, alle organizzazioni rappresentate e ai singoli nominativi e quindi memorizzati su supporto informatico.

5. I dati raccolti nell'archivio vengono pubblicati annualmente e possono comunque essere richiesti da chi vi abbia interesse.

Articolo 34

Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17, commi 1-3, della Legge 30 dicembre 1986, n. 936

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, la Commissione dell'informazione impartisce alla Direzione generale competente, anche attraverso l'approvazione di un apposito regolamento, gli indirizzi generali e le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936.

2. Nell'ambito dell'esercizio delle proprie attribuzioni, la Commissione provvede ad impartire, conformemente alle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e d) della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, opportune direttive alla Direzione generale competente, disponendo altresì eventuali indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro previste e applicate dai CCNL depositati presso l'Archivio.

3. L'organizzazione e la gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro sono improntati ai principi di trasparenza e accessibilità in modo tale da fornire, alle istituzioni pubbliche e agli operatori, informazioni chiare e utili a contribuire ad un ordinato sviluppo delle relazioni industriali e di lavoro e a monitorare le dinamiche della contrattazione collettiva. A questo fine la Commissione dell'informazione fornisce istruzioni alla Direzione generale competente in merito alla esatta collocazione nell'Archivio dei contratti collettivi da tempo scaduti e non rinnovati, nonché dei contratti collettivi che, per numero di aziende, lavoratori coinvolti e relativa distribuzione territoriale, denotino, in base alla serie storica delle rilevazioni periodiche svolte dall'Ufficio competente, l'assenza di un effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali ovvero l'applicazione diffusa nel settore o sottosettore di riferimento dell'Archivio.

4. L'organizzazione e la gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro devono in ogni caso risultare coerenti con la normativa di recepimento della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 così da garantire, conformemente agli articoli 10 e 11 della medesima, pubblicità e totale trasparenza nel monitoraggio e nella raccolta dei dati.

5. La Commissione dell'informazione definisce altresì, compatibilmente con le risorse e le dotazioni tecnologiche disponibili, le procedure e le modalità formali di invio, raccolta e deposito dei contratti collettivi di lavoro, sia di livello nazionale che di livello decentrato, aziendale e territoriale o di filiera, in modo tale da accertare i soggetti firmatari e la loro volontà congiunta di depositare il testo contrattuale presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.

6. Coerentemente alle previsioni normative e regolamentari vigenti il CNEL, previo parere conforme della Commissione dell'Informazione, può sottoscrivere accordi con altre amministrazioni pubbliche e con le stesse organizzazioni sindacali e datoriali volti ad

acquisire mediante relativo deposito presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro i testi contrattuali di livello decentrato.

Articolo 35

Procedimento istruttorio per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 in sede di acquisizione del contratto collettivo nell'archivio di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 1986, n. 936

1. Entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto deposito, presso l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il CNEL, della copia autentica degli accordi di rinnovo e dei nuovi contratti collettivi di lavoro di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 da parte dei soggetti stipulanti, la competente Direzione generale provvede ad avviare il relativo procedimento istruttorio da concludersi di regola entro i successivi novanta giorni, per l'attribuzione del codice alfanumerico unico di cui all'art. 16-quater del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, dandone comunicazione alla competente Commissione dell'informazione e per opportuna conoscenza, al Presidente e al Segretario Generale.

2. Nel corso della procedura istruttoria per l'assegnazione del codice alfanumerico unico, la Commissione dell'informazione conformemente alle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettere b) e d) della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 può formulare alla competente Direzione generale proprie osservazioni e richieste di chiarimenti da indirizzare ai soggetti stipulanti, disponendo inoltre eventuali indagini sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro previste e applicate dai nuovi contratti collettivi nazionali di categoria per i quali si richieda l'attribuzione del codice alfanumerico unico. Parimenti di procedere per gli accordi di rinnovo, di cui al comma precedente.

3. L'esito del procedimento istruttorio viene reso noto ai soggetti stipulanti attraverso la diffusione di un prospetto informativo predisposto dalla Direzione generale competente anche sulla base dell'apposita scheda di classificazione ed approvato dal Segretario Generale, previo parere conforme della Commissione dell'Informazione e la relativa pubblicazione nell'home page del sito istituzionale del CNEL, nonché nell'apposita sezione dedicata all'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro e viene trasmesso alle amministrazioni competenti.

4. La Commissione dell'Informazione può disporre, con proprio parere motivato, l'applicazione del procedimento istruttorio di cui al presente articolo anche ai contratti e agli accordi collettivi di lavoro già depositati in precedenza presso l'archivio di cui all'articolo 17 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 e per i quali sia stata disposta l'attribuzione del codice alfanumerico unico, previa applicazione delle previsioni di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b) della citata legge.

5. Entro il mese di gennaio e il mese di luglio di ogni anno la Direzione competente predispone un quadro sinottico e un prospetto riepilogativo da sottoporre alla Commissione dell'informazione e da presentare all'Assemblea, relativamente ai contratti depositati e ai rinnovi contrattuali avvenuti nel semestre precedente e per i quali è stata conseguentemente disposta l'assegnazione del codice alfanumerico unico, nonché delle eventuali indagini esperite ai sensi del precedente comma 2 nel semestre di riferimento.

Art. 36

Designazione da parte del CNEL di componenti di organismi pubblici

1. Il CNEL procede alla designazione di componenti di organismi pubblici secondo quanto dispongono le leggi che gli conferiscono il relativo potere.
2. Due mesi prima della scadenza in carica dei designati ovvero su segnalazione dell'organismo partecipato da rappresentanti del CNEL, il Presidente del CNEL ne dà comunicazione al Consiglio, i cui membri possono far pervenire al Presidente le candidature che intendono proporre.
3. Il Presidente, sentito il Consiglio di Presidenza, affida ad uno o ad entrambi i Vice Presidenti il compito di promuovere le iniziative necessarie al fine di giungere ad una intesa sulle candidature da presentare.
4. Il Presidente convoca il Consiglio di Presidenza per la definizione delle candidature da presentare in Assemblea. In caso di mancato accordo la decisione è rimessa all'Assemblea.
5. Le deliberazioni del CNEL sono adottate dall'Assemblea secondo le procedure definite all'art. 2.
6. Le designazioni, unitamente all'esito delle votazioni dell'Assemblea, sono trasmesse al Presidente del Consiglio o al Ministro competente entro dieci giorni dalla data della deliberazione.
7. I designati negli organismi pubblici nazionali riferiscono annualmente al Presidente del CNEL sull'attività svolta negli organi di cui sono stati chiamati a far parte e vengono periodicamente auditi da parte delle competenti Commissioni di cui all'art. 8 del Regolamento in merito allo svolgimento del proprio mandato. Una relazione complessiva sulla suddetta attività verrà annualmente sottoposta alla Assemblea.

Art. 37

Formazione dei documenti

1. Ciascuno degli atti di cui all'art. 10 della Legge 30 dicembre del 1986, n. 936, in cui si sostanzia l'esercizio delle funzioni del CNEL è assunto all'esito di procedimenti che garantiscono il rispetto delle norme e dei principi tesi alla corretta formazione della volontà del Consiglio. La formazione, la trasmissione, la conservazione degli atti avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'avvio di ciascuna attività finalizzata all'emanazione di atti espressione della volontà degli organi del CNEL richiede l'individuazione di un funzionario responsabile che cura l'apertura di un fascicolo in cui sono raccolte le verbalizzazioni di ciascuna seduta dell'organo, gli elaborati degli estensori o relatori eventualmente nominati dal Presidente dell'organo istruttorio e di ogni documento istruttorio esaminato, garantendo ordine e reperibilità dei documenti al fine della contezza dell'iter di formazione dell'atto finale. Il

fascicolo dovrà essere numerato con un codice composto dalla denominazione dell'organo, dalla data di apertura dello stesso e dalla sigla della tipologia di atto cui l'avvio dell'attività dell'organo è preordinato.

3. La convocazione delle sedute dell'organo è accompagnata dalla esplicitazione di un puntuale ordine del giorno e dalla documentazione di supporto alla trattazione dello stesso.

4. Il resoconto della seduta, redatto a cura del responsabile del fascicolo, deve dare contezza dei documenti esaminati, degli esiti della loro trattazione e riportare in intestazione il codice del fascicolo cui pertiene.

5. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale reca un preambolo in cui si dà conto, sulla scorta della consultazione del fascicolo, dell'iter stesso, redatto in bozza dal funzionario responsabile del fascicolo. Il documento acquista la sua rilevanza ed individualità con l'approvazione da parte dell'organo.

6. Il responsabile del fascicolo cura la redazione dell'atto finale secondo la seguente struttura: intestazione, preambolo di cui costituisce contenuto indefettibile la citazione delle norme attributive dello specifico potere, dell'atto di impulso o iniziativa, delle sedute e delle operazioni svolte, dell'audizione dei relatori, dell'acquisizione dei pareri, della trasmissione ad altro organo per l'ulteriore corso, del dispositivo.

7. L'atto conclusivo dell'iter procedimentale è sottoposto, previa apposizione del visto di regolarità formale e procedurale da parte del Segretario Generale, alla sottoscrizione dei titolari del relativo potere di adozione.

8. Il deposito dell'atto si perfeziona con l'apposizione del codice fascicolo e protocollo e garantisce la conservazione, la reperibilità dello stesso nonché la completezza dell'archivio del Consiglio. Nei casi di atti approvati dall'Assemblea, gli adempimenti di deposito dell'atto sono rimessi alla responsabilità del Segretario dell'Assemblea o di un funzionario da questi delegato.

9. Quando i documenti del CNEL, ed in particolare quelli indicati negli articoli 10, 10-bis, 11 e 12 della legge n. 936 del 1986 debbano, per legge o per valutazione autonoma dell'Assemblea, essere trasmessi ad autorità o altri destinatari, essi sono trasposti in una adeguata forma grafica e tipografica, tale da garantire una unitaria, omogenea e costante identità visiva della produzione del CNEL.

10. L'atto finale dotato di rilevanza esterna è divulgato, ove disposto, mediante la diffusione di un comunicato stampa e correlati comunicati sui social media e, quindi, pubblicato in evidenza sul sito istituzionale a cura della Segreteria generale.

11. Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni regolamentari, i documenti del CNEL sono inviati anche tramite comunicazione di posta elettronica certificata – a firma del Presidente per il tramite degli Uffici della struttura di cui all'art. 44 del Regolamento - ai competenti organi parlamentari e governativi: ai Presidenti di Camera e Senato, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Sotto Segretario della Presidenza del Consiglio dei ministri e Segretario del medesimo Consiglio, al Ministro o Ministri competenti per materia e ai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

12. Ove disposto, la trasmissione può essere effettuata agli altri destinatari di legge, alle biblioteche degli organismi pubblici e privati di interesse e ad ogni altro destinatario indicato dall'organo che ha prodotto l'atto, anche tramite comunicazione di posta elettronica.

13. Ove a seguito dell'approvazione assembleare, venga dichiarata l'urgenza della trasmissione, gli Uffici della struttura di cui all'art. 44 del Regolamento procedono alla definizione formale del documento e alla contestuale trasmissione. Della procedura si dà atto con l'immediata redazione di un estratto verbale nella seduta assembleare di approvazione del documento, contenente in allegato il testo definitivo dell'articolato o dell'atto.

14. In coerenza con il calendario degli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il CNEL trasmette al Governo, corredati dalle osservazioni delle organizzazioni produttive e sociali rappresentante nel Consiglio i seguenti documenti:

- a) gli esiti delle sessioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge n. 936 del 1986;
- b) il documento riassuntivo degli scostamenti delle performances rilevati nella relazione di cui al comma 1, lettera a), dell'art. 10-bis della legge n. 936 del 1986 rispetto al Programma nazionale di riforma approvato;
- c) il documento riassuntivo di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis della legge n. 936 del 1986 con specifico riferimento allo stato della contrattazione collettiva di lavoro nazionale decentrata ed integrativa.

A tal fine le Commissioni istruttorie competenti si riuniscono in apposite sessioni di lavoro nei mesi di febbraio e marzo e dopo la pubblicazione della Raccomandazione del Consiglio dell'UE sul Programma nazionale di riforma e sul piano di stabilità, nonché nei mesi di luglio e settembre prima della deliberazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.

Art. 38

Concessione del patrocinio non oneroso e dell'utilizzo dei locali

1. Le richieste di utilizzo di locali del CNEL per lo svolgimento di eventi da parte di enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni, debbono essere inoltrate alla Segreteria generale che ne cura la registrazione in apposito prospetto da cui risulti il soggetto richiedente, la data di richiesta, la data e l'ora di svolgimento, la durata, l'oggetto specifico dell'evento, la stima del numero dei partecipanti ovvero degli invitati, i relatori, l'oggetto degli interventi, l'eventuale richiesta di patrocinio gratuito e la specificazione della vigenza attuale di una convenzione con il CNEL.

2. Con il visto del Segretario Generale, le richieste e le informazioni sintetiche suddette sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza per l'acquisizione del parere di competenza anche con riferimento alla eventuale concessione del patrocinio gratuito ed all'utilizzo del logo istituzionale.

3. In esito all'espressione del suddetto parere, il Segretario Generale, per il tramite dei suoi uffici, provvede agli adempimenti di competenza, comunicando in forma scritta agli interessati l'avvenuta concessione del patrocinio, dell'utilizzo del logo istituzionale e dell'utilizzo dei locali o l'eventuale motivato diniego.

4. Costituiscono requisiti soggettivi di ammissibilità delle richieste sopra definite l'essere, il soggetto richiedente:

- a) rappresentato nella consiliatura in carica;
- b) Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001;
- c) parte di una specifica convenzione con il CNEL;
- d) soggetto privato per il quale ricorrano i requisiti oggettivi di seguito riportati.

5. Costituiscono requisiti oggettivi di ammissibilità delle richieste:

- a) la stretta attinenza o la compartecipazione istituzionale dell'oggetto dell'evento con le funzioni del CNEL, previste dalla legge o, comunque, oggetto di programmazione approvata dall'Assemblea;
- b) l'assenza di finalità diretta o indiretta di lucro.

6. Sono fatte salve deroghe ai criteri sopra esposti quando il Presidente del CNEL, acquisito il conforme parere dell'Ufficio di Presidenza, lo reputi opportuno, fatta salva in ogni caso l'adeguata motivazione risultante da atto scritto comunicata al Segretario Generale.

7. In casi di necessità ed urgenza, il Segretario Generale provvede ad avvisare per le vie brevi il Presidente ed i Vice Presidenti, acquisendone l'orientamento, cui seguirà, alla prima riunione utile dell'Ufficio di Presidenza, la ratifica dell'atto segretariale.

8. Sul sito istituzionale del CNEL, opportunamente collocato nell'area «eventi» verrà inserito un riferimento telefonico e telematico, per «info», alla Segreteria generale.

9. Gli adempimenti conseguenti alla approvazione definitiva dello svolgimento di ciascun evento verranno posti in essere dalla competente struttura del Segretariato generale e dalle altre strutture (comunicazione e stampa, webmaster, accoglienza, sicurezza), coordinate dalla Segreteria generale.

Art. 39

Collaborazioni in convenzione con enti e istituzioni

1. Le richieste, o proposte, di attivazione di convenzioni tra il CNEL e istituzioni pubbliche, aventi ad oggetto la mutua collaborazione tra detti soggetti nelle attività di interesse del CNEL o comunque correlate a quelle ricomprese nella programmazione annuale, sono indirizzate al Presidente del CNEL.

2. Ai fini delle valutazioni rimesse al Presidente, l'ufficio competente curerà l'istruttoria preliminare acquisendo ogni elemento utile e redigendo un rapporto scritto contenente la descrizione dei contenuti della collaborazione e della correlata bozza di convenzione.

3. Acquisita la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente del CNEL trasmette la convenzione sottoscritta al Segretario Generale che, con determina, la adotta impartendo ogni necessaria incombenza per la sua attuazione, ivi compresa la eventuale messa a disposizione di spazi e servizi logistici. Qualora l'Ufficio di Presidenza ritenga di segnalare aspetti di particolare rilevanza sulle proposte di collaborazione interistituzionale, formulerà osservazioni da trattarsi in uno specifico punto all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 40

Segretario Generale

1. Il Segretario Generale esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti, sovrintende all'attività del Segretariato generale ed è responsabile della gestione amministrativa del CNEL.

In particolare, il Segretario Generale:

- a) impartisce direttive ai dirigenti di prima e seconda fascia da lui dipendenti, coordinandoli ai fini dell'efficacia dell'azione amministrativa ed esercitando anche potere sostitutivo in caso di inerzia dei responsabili;
- b) esercita i poteri di spesa a lui attribuiti nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
- c) esercita le funzioni di gestione delle risorse umane nonché quelle relative alla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. In ordine a tali funzioni sono istituiti, alle sue dirette dipendenze fino a tre uffici di livello dirigenziale non generale, tra cui obbligatoriamente l'Ufficio per la gestione delle risorse umane e il benessere organizzativo e l'Ufficio per il bilancio e la ragioneria.
- d) propone il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di prima fascia;
- e) istituisce, in via temporanea e in relazione a specifici progetti, unità tecniche e servizi esterni alle direzioni generali dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
- f) dispone, su proposta dei dirigenti di prima fascia, il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici all'interno delle direzioni generali, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
- g) dispone il conferimento degli incarichi di responsabile degli uffici alle sue dirette dipendenze, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza;
- h) provvede all'attribuzione, alle direzioni generali e agli uffici da lui dipendenti, delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma loro assegnato;
- i) dispone l'assegnazione del personale alle direzioni generali e agli uffici non inseriti all'interno delle stesse;

- j) provvede ai sensi del Regolamento di Contabilità del CNEL alla nomina dell'Economo;
- k) definisce l'orario di servizio anche in relazione alle esigenze funzionali dell'Assemblea, del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e degli altri organi del Consiglio;
- l) collabora, unitamente ai dirigenti del Segretariato generale, alla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione del CNEL e relativi aggiornamenti;
- m) vigila sull'osservanza, da parte del personale del Segretariato generale, del codice di comportamento dei dipendenti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, come modificato ed integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81.

Art. 41

Segretariato Generale

1. Il Segretariato generale del CNEL si articola in direzioni di livello dirigenziale di prima fascia e in uffici di livello dirigenziale di seconda fascia.
2. Le attribuzioni delle direzioni generali, la modifica di esse, l'istituzione di nuove direzioni generali in funzione di nuovi compiti attribuiti al CNEL e la soppressione delle direzioni medesime sono disciplinate con determinazione del Presidente, su proposta del Segretario generale, sentito l'Ufficio di Presidenza e previa comunicazione all'Assemblea.
3. Gli incarichi di direzione generale sono conferiti su proposta del Segretario Generale con determinazione del Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza. Gli uffici interni alle direzioni generali sono individuati e le relative attribuzioni disciplinate con determinazione del Segretario Generale, su proposta dei direttori di prima fascia, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza.
4. Con la medesima procedura del comma precedente, il Presidente può conferire ad uno dei direttori generali l'incarico di Vice Segretario generale.
5. Presso il Segretariato generale è costituita, per l'espletamento dei compiti e delle funzioni attribuite dal quadro normativo e regolamentare vigente, la Segreteria generale che opera quale unità organizzativa di livello non dirigenziale di diretta collaborazione del Segretario generale ed è composta da un contingente composto fino a 3 unità di personale appartenenti ai ruoli del CNEL o in posizione di comando, assegnazione temporanea o fuori ruolo provenienti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001.

Art. 42

Dirigenti preposti alle direzioni generali

1. I direttori generali curano l'organizzazione delle direzioni e ne dirigono l'attività secondo le disposizioni del Segretario Generale; provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie agli uffici della Direzione.

2. I direttori generali dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti degli uffici della propria Direzione, anche con potere sostitutivo in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 43

Dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale

1. Ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale spetta la gestione delle risorse umane, finanziarie, tecniche e amministrative e di controllo loro assegnate.

2. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dirigono, coordinano e controllano l'attività dei servizi e dei responsabili dei procedimenti amministrativi che da essi dipendono, anche con poteri sostitutivi in caso di comprovata inerzia. Sono responsabili in via esclusiva, nell'ambito delle rispettive competenze, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Art. 44

Struttura di supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione

1. Per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti e al fine di assicurare l'adeguato supporto all'esercizio delle funzioni di indirizzo, coordinamento e verifica rispetto all'attuazione del programma di attività della Consiliatura, nonché di raccordo con il Segretariato generale e con gli organi collegiali istituiti ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936 e del presente Regolamento, il Presidente del CNEL si avvale di una struttura organizzativa di diretta collaborazione di livello dirigenziale composta da un contingente composto da un numero massimo di quattordici unità di personale.

2. Fermi restando i limiti dello stanziamento di bilancio di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 17 agosto 1999, n. 440, le unità del contingente della struttura di cui al comma precedente, nel cui ambito non è computato il personale di ruolo del CNEL e delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 eventualmente ad essa assegnato previa disposizione del Segretario Generale, sono scelte dal Presidente del CNEL intuitu personae per una durata massima in ogni caso non superiore a quella del mandato presidenziale.

3. L'articolazione interna della struttura e l'attribuzione delle relative funzioni delle unità di personale ricomprese nel contingente o ad essa assegnate sono stabilite con decreto del Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza. Il trattamento economico delle persone estranee alla pubblica amministrazione annoverate nella struttura è in ogni caso non superiore a quello corrisposto al personale dei ruoli del Segretariato generale che svolge funzioni equivalenti.

4. Nell'ambito della struttura di cui al presente articolo, ferme restando modalità, termini e procedure di cui al precedente comma, possono altresì essere conferiti dal Presidente del CNEL a persone in possesso di comprovata e pluriennale esperienza in materia economica, sociale e del lavoro e al di fuori del contingente massimo delle unità previste, fino a tre incarichi fiduciari a titolo onorifico e senza oneri per il CNEL, anche in posizione di distacco da altre amministrazioni o società a prevalente capitale pubblico.

Art. 45

Attività di supporto agli organi collegiali

1. Ai fini dell'espletamento dei propri compiti istituzionali e per le necessarie attività di raccordo con la struttura di cui all'articolo precedente e con gli Uffici del Segretariato generale, i Vice Presidenti, i Coordinatori delle Commissioni, nonché i Presidenti e Coordinatori degli altri organismi di cui all'art. 8, comma 3 del regolamento, si avvalgono della competente struttura organizzativa costituita nell'ambito del Segretariato generale e conformemente all'articolo 48 del Regolamento di eventuali esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione, nonché – senza oneri finanziari per il CNEL e previa comunicazione al Segretario generale – del supporto di una o più unità tecniche di personale appartenente all'organizzazione da loro rappresentata.

Art. 46

Modalità di accesso

1. I concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi del CNEL sono banditi secondo la normativa vigente per l'assunzione agli impieghi nella Pubblica Amministrazione e in base al Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Art. 47

Dotazione organica

1. Con decreto del Presidente, da emanarsi su proposta del Segretario Generale e previa informazione alle Organizzazioni Sindacali rappresentative, si procede alla predisposizione del Piano triennale dei fabbisogni, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa del personale. Le variazioni della dotazione organica in base ai fabbisogni programmati devono garantire la neutralità finanziaria e sono approvate con decreto del Presidente, su proposta del Segretario Generale e sentito l'Ufficio di Presidenza, previa informazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Art. 48

Acquisizioni gestionali specialistiche

1. Come stabilito dall'articolo 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze gestionali interne cui non si possa far fronte con personale in servizio, il Segretario Generale può conferire con motivata determinazione, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza e nei limiti di spesa annualmente fissati in bilancio, specifici incarichi individuali, anche a titolo non oneroso, con contratti di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, aventi carattere

di temporaneità e previa verifica dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno del Segretariato.

2. Il compenso massimo annuo lordo deve essere in ogni caso commisurato alla prestazione e proporzionato al tipo di attività e, fatte salve motivate eccezioni e in caso di rapporti regolati da specifiche normative anche di settore, non può essere superiore all'indennità stabilita per i Consiglieri del CNEL in attuazione dell'articolo 8 bis della Legge 30 dicembre 1986, n. 936 con il regolamento di cui all'articolo 20 della medesima normativa. Nello svolgimento dell'attività, l'incaricato dovrà assicurare il rispetto delle norme contenute nel codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81,).

3. Le persone di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, cui siano stati conferiti incarichi di esperto in attuazione del presente articolo, inclusi quelli per i quali il conferimento sia avvenuto a titolo non oneroso, possono essere periodicamente riuniti in collegio allo scopo di concorrere ad assicurare il necessario supporto, attraverso il Segretariato generale, agli organi del CNEL ai fini dell'attuazione del Programma di attività della Consiliatura, anche con particolare riguardo alle materie rientranti nei compiti istituzionali di cui all'articolo 99 della Costituzione e degli articoli 10 e 10 bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Art. 49

Accordi interistituzionali e patrocinii

1. In relazione al programma di attività possono essere stipulati accordi interistituzionali ai sensi dell'art. 15 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, e contratti di servizio ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il Presidente, su parere conforme dell'Ufficio di Presidenza, può concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo istituzionale del CNEL ad iniziative di interesse del Consiglio.

3. Il Presidente, con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio di Presidenza, può attribuire uno o più premi nazionali e altri attestati di benemerenzza ad eccellenze nelle materie di competenza del CNEL.

Art. 50

Poteri di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N.

1. Il CNEL esercita il potere di indirizzo nei confronti dell'A.R.A.N. e le altre competenze in materia di procedure di contrattazione collettiva relativa al personale del Segretariato generale, ai sensi della normativa vigente.

Art. 51

Formazione del personale

1. Il Segretariato Generale del CNEL organizza apposite attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, utilizzando strutture pubbliche e private ed anche le piattaforme formative degli ordini professionali, al fine di favorire uno

sviluppo professionale dei dipendenti finalizzato all'attuazione dei compiti e del programma di attività del Consiglio.

2. Il piano formativo, predisposto dal Segretario Generale su proposta dei dirigenti di prima e seconda fascia e avvalendosi dell'Ufficio gestione risorse umane, ha durata annuale. Esso è approvato previa consultazione delle Organizzazioni Sindacali rappresentative.

Art. 52

Borse di studio, tirocini, visiting fellowship

1. Il CNEL promuove una intensa collaborazione con il sistema universitario, anche in forma associata ai sensi del decreto 14 dicembre 2021, n. 226 del Ministero dell'università, e con i centri di analisi, programmazione e ricerca su temi economici e sociali.

2. Il CNEL può attivare borse di studio post-laurea nell'ambito delle tematiche attinenti all'economia e al lavoro e in riferimento agli obiettivi programmatici del Consiglio. Le borse di studio sono riservate a coloro che non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età e non siano dipendenti pubblici o privati, sulla base dei criteri e delle modalità disciplinate da uno specifico atto generale.

3. I tirocini curriculari ed extracurriculari sono attivati con accordi e con procedure ad evidenza pubblica da regolamentare con appositi provvedimenti. Il Segretario Generale può stipulare accordi con imprese ed Enti per l'attivazione di tirocini formativi ai sensi della vigente normativa; può altresì attivare programmi, di durata determinata, di *visiting fellowship* in relazione agli obiettivi programmatici del Consiglio.

Art. 53

Interventi assistenziali e per il benessere organizzativo

1. In favore del personale in servizio presso il CNEL, anche sulla base di specifici accordi con le organizzazioni e le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori, possono essere programmati e realizzati interventi assistenziali sulla base dei criteri definiti in sede di contrattazione integrativa.

2. Nell'ambito delle politiche di valorizzazione delle risorse umane del Segretariato generale possono essere altresì previste attività e iniziative culturali, aggregative e sociali, anche di natura sperimentale, finalizzate alla promozione e allo sviluppo del benessere organizzativo e al miglioramento della performance.

Art. 54

Norme finali

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Con l'entrata in vigore delle disposizioni del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni precedente disposizione con esse incompatibili.